




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Servizio di Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia

Lettera-circolare

Prot. n. 0200 V:545

Roma,



0141749-2002

PU-GDAP-900-25/03/2002-0141749-2002

**Ai Sigg. PROVVEDITORI Regionali
LORO SEDI**

OGGETTO: Applicazione della Legge 584/75 e correlata normazione secondaria.-

Alla luce delle normative dirette a tutelare la salute dai rischi connessi all'esposizione al fumo, di cui alla L. 584 del 75, al d. lvo 626/94, alla DIRPCONS 37000 del 14.12.95 e considerata la necessità di provvedere alla loro concreta attuazione nell'ambito di questo Dipartimento, si reputa opportuno segnalare quanto segue.

Tutte le amministrazioni pubbliche - individuate ai sensi dell'art. 1/c2 D.L.vo 29/93 - sono chiamate ad esercitare il potere di disciplina e di controllo relativamente al divieto di fumo introdotto dall'art. 1 L. 584/75 e ribadito con DIRPCONS 14.12.95 che ha recepito l'interpretazione estensiva della normativa 584/75, più volte emanata dalla Magistratura Ordinaria e Amministrativa per tutti i locali aperti al pubblico, tali intendendo quelli in cui si accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, quelli utilizzati da privati esercenti servizi pubblici, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione ed i locali destinati ad uso comune.

Per quanto concerne l'operatività del divieto di fumo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che le singole unità dirigenziali hanno l'onere di individuare e nominare, con atto formale, uno o più funzionari incaricati di operare il controllo e di procedere alla eventuale contestazione delle infrazioni, nonché alle relative verbalizzazioni ai sensi dell'art. 4/b della citata DIRPCONS 14.12.95.

A tal proposito, non è superfluo evidenziare che il dirigente responsabile, in virtù della propria autonomia gestionale, può adottare misure organizzative (di tipo logistico o di tipo tecnico), idonee a risolvere problemi di coesistenza dei fumatori e non fumatori.

UIL PA Penitenziari

E' necessario, ancora, richiamare l'obbligo di apporre nei locali in cui si applica il divieto, la cartellonistica con l'indicazione del divieto di fumo, espresso in maniera conforme, nella forma e nel materiale, alle prescrizioni normative (D.L.vo 493/96) ed alle indicazioni di buona tecnica dell'UNI, al fine di garantire una buona visibilità e comprensione.

I cartelli devono contenere oltre al divieto di fumo, con l'indicazione della norma che fissa il divieto (art.1 L. 584/75, art. 1 DPCM 14/12/95), le sanzioni applicabili aggiornate nell'importo minimo di EURO 25 (L. 448 del 28.12.2001 art. 52 c. 20) nonché il nominativo del funzionario preposto a procedere alla contestazione.

Per l'applicazione della sanzione, il funzionario preposto - che non può ricevere direttamente il pagamento - deve essere dotato degli appositi moduli di contestazione indicanti il concessionario del servizio di riscossione, il codice tributo ed il codice ufficio, nonché, l'autorità competente a ricevere l'eventuale ricorso.

Alla luce di quanto sopra, le SS.LL. vorranno estendere il contenuto della presente lettera circolare a tutte le strutture - penitenziarie e giudiziarie - nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza e sollecitare interventi operativi, secondo le modalità e formalità sopra proposte.

Si prega assicurare.

IL DIRETTORE
(Cons. Sebastiano BONGIORNO)